NUOVA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Art. 102

Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia

Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro aventi causa, previsti dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del 1982.

Versione in vigore dal 24 agosto 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
Estremi	Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Titolo	VII — Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-270-1999/art-102-pagamento-di-crediti-di-lavoro-a-carico-del-fondo-di-garanzia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it